

Carta di qualificazione del conducente. Fino al 31 dicembre 2009 vale la ricevuta di avvenuta richiesta

Considerati i ritardi di taluni uffici provinciali della Motorizzazione nell'espletamento delle relative pratiche, fino al 31 dicembre 2009 viene considerata valida, in luogo della carta di qualificazione del conducente, l'esibizione della ricevuta di avvenuta richiesta di rilascio; la disposizione vale solo per i trasporti in ambito nazionale.

Carta di qualificazione del conducente.

Dal 10 settembre 2009 è entrata in vigore la norma che stabilisce l'obbligatorietà del possesso della carta di qualificazione del conducente per la guida di autocarri per i quali è richiesta la patente di tipo C o C+E (massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.) (1).

Ritardi nel rilascio e validità della ricevuta di avvenuta presentazione.

Considerato che diversi uffici provinciali della Motorizzazione sono in ritardo nella procedura di rilascio della carta di qualificazione del conducente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propria nota del 21 ottobre 2009 (riportata in allegato), ha comunicato di aver preso contatto con il Ministero dell'interno affinché fino al 31 dicembre 2009 possa essere ritenuto titolo idoneo, in luogo della carta di qualificazione del conducente (in caso di controllo), l'esibizione della ricevuta dell'avvenuta richiesta di rilascio per documentazione.

La disposizione vale naturalmente solo per i trasporti in ambito nazionale.

Obbligo della carta di qualificazione del conducente settore merci.

Si ricorda che la carta di qualificazione del conducente può essere ottenuta per documentazione (senza l'obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e sostenere il successivo esame) da parte di coloro che alla data del 9 settembre 2009 erano titolari di patente C o C+E; ci sarà in ogni caso tempo fino al 4 aprile 2010 per ottenere la carta di qualificazione del conducente per coloro che alla data del 9 settembre 2009 erano titolari di patente C o superiore senza sostenere l'esame, ma già dal 10 settembre 2009 non è più possibile guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. senza questa carta (o ricevuta di avvenuta richiesta, nei termini sopra spiegati).

A questo documento viene applicata (già dal 5 aprile 2008) la disciplina sanzionatoria dell'art. 126-bis del nuovo Codice della Strada (patente a punti e relative decurtazioni in caso di infrazioni commesse alla guida di veicoli con patente C o superiore); tuttavia, la revoca o la sospensione della patente di guida comporta l'inefficacia anche della carta di qualificazione del conducente.

Validità della carta di qualificazione del conducente.

La validità della carta è di cinque anni, a decorrere dal 10 settembre 2009 per il settore merci, anche se questa è stata ottenuta (con relativa validità) in data antecedente.

Trasporto merci in conto proprio.

Per quanto riguarda i trasporti di merci in conto proprio, una circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2) aveva già chiarito che l'esenzione dalla carta prevista dal D. Lgs. n. 286/05 non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti alle dipendenze di una impresa con la qualifica di autista, considerato che in tal caso la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.

Sanzioni.

La guida senza carta di qualificazione del conducente è punita con una sanzione pecuniaria da euro 155 ad euro 624 e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni (3).

(1) DM 7 febbraio 2007.

(2) Circolare Ministero infrastrutture e trasporti del 10 agosto 2007.

(3) Art. 115, comma 15, nuovo Codice della Strada.

Circolare Prot. 91180 - Div. 5 del 21/10/2009

emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 2008

Titolo/Oggetto

Obbligo comunitario di possesso della carta di qualificazione del conducente per il trasporto professionale di cose in ambito comunitario

testo 91180 - div. 5

Dallo scorso 10 settembre è entrata a regime la direttiva 2003/59/CE per quel che concerne i conducenti adibiti al trasporto di cose; conseguentemente, i conducenti di veicoli per la cui guida è necessaria una patente di categoria C o CE (con esclusione dei conducenti per i quali è prevista la deroga ai sensi dell'art. 2 di detta direttiva), per svolgere l'attività professionale dovranno essere muniti della carta di qualificazione del conducente.

Fin dal 5 aprile 2007, secondo un preciso calendario articolato in ragione della lettera alfabetica iniziale del cognome dell'istante, si è avviata la procedura di rilascio della CQC su mera esibizione della patente di guida posseduta.

Da notizie raccolte sul territorio, tuttavia, si è appreso che alcuni Uffici della Motorizzazione civile sono in ritardo nell'espletamento della suddetta procedura di rilascio della CQC.

Tanto premesso, si segnala all'attenzione di tutti gli Uffici periferici la natura di assoluta urgenza dell'attività di che trattasi

A tal fine si indica l'opportunità di procedere assegnando priorità alle istanze di rilascio della CQC dedicando, ove necessario, un maggior numero di risorse umane all'espletamento dell'attività in parola.

Nella consapevolezza dell'estrema difficoltà di recuperare nel breve tempo a disposizione tutto l'arretrato, questa Direzione ha preso contatti con il Ministero dell'Interno affinché, fino alla data del 31 dicembre p.v. possa essere ritenuto titolo idoneo, in luogo della CQC per il trasporto di cose, l'esibizione della ricevuta dell'avvenuta richiesta di rilascio, per documentazione di detta CQC. Evidentemente, tuttavia, tale soluzione lascerebbe impregiudicati i problemi connessi al trasporto professionale di cose fuori dall'ambito nazionale.

Alla data del 31 dicembre p.v. dunque, le procedure di rilascio di C.Q.C, per trasporto cose per documentazione dovranno improrogabilmente essere ultimate.

Si raccomanda massima e scrupolosa sollecitudine nell'osservanza delle suddette raccomandazioni ed istruzioni.